CAMERA DEI DEPUTATI N. 921-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **DEL VESCOVO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1954 *(Stampato n. 431)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 maggio 1954

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629

Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra considerazione propone un provvedimento di esonero, per quei proprietari il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-39, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, istitutiva dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Com'è noto, il citato articolo dispone che l'Opera provvede alle spese di funzionamento con un contributo annuo a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio. Detto contributo è determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro.

Successivamente, con la legge 12 maggio 1950, n. 203, la competenza dell'Opera Sila venne estesa ai territori ionici contermini, col nuovo e socialmente più impegnativo compito di provvedere alla redistribuzione della proprietà terriera, alla trasformazione e alla colonizzazione. La legge 1950 ritenne nondimeno di mantenere i contributi previsti dall'articolo 8, lettera *b*), della precedente legge 31 dicembre 1947, n. 1629; e di fatti all'articolo 24 essa dispone che detti contributi « costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immedia-

tamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte comunali e provinciali ».

Appunto in ottemperanza a questo dispositivo, tutte le proprietà ricadenti nel comprensorio silano dovrebbero essere sottoposte al contributo, non escluse quelle di nuova formazione, risultanti dalla esecuzione della stessa legge 12 maggio 1950, n. 203.

Questa situazione di fatto non poteva non dar luogo ad alcuni inconvenienti.

Prima di tutto, è stata giustamente osservata una inopportuna differenza di trattamento fra le proprietà del comprensorio silano vero e proprio e quelle dei cosiddetti territori ionici contermini. Le prime, infatti, ricadenti in comprensorio di bonifica, sono sottoposte ad un doppio gravame, quello normale di bonifica e quello speciale dell'Ente Sila di cui alla legge del 1947.

D'altra parte, se la legge 1947, volta alla valorizzazione della Sila, non poteva logicamente non gravare di una qualche contribuzione la stessa proprietà interessata, a quell'epoca nelle mani di un limitato numero di proprietari, onde assicurarsi il funzionamento dell'Opera, con l'entrata in esecuzione della legge 1950 la situazione andò celermente modificandosi, in quanto alla grande proprietà subentrava il cospicuo numero degli assegnatari attuali: nei confronti dei quali, appare quanto meno illogico il mantenimento del gravame di cui con la legge del 1947 era colpita la grande proprietà, essendo tanto la legge del 1950 quanto l'orientamento tutto, e della politica e della legislazione agraria oggi in atto, volto al contrario a favorire e ad agevolare la formazione ed il consolidarsi della piccola proprietà, così come sancito e disposto dall'articolo 44 della Costituzione.

Di fronte a questa situazione, e cioè in considerazione che, per l'intervenuto frazionamento della proprietà, quei contributi della legge del 1947, che pure non incidevano sensibilmente sulla grande, ricadono ormai sulle nuove piccole proprietà alla grande succedute, già il Ministero dell'Agricoltura aveva di sua iniziativa divisato l'opportunità di predisporre con decreto ministeriale, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro, l'esonero delle piccole proprietà, aventi un reddito non superiore alle lire 1.500. Provvedimento, questo, che sarebbe tuttora in perfetta ortodossia con la legge del 1947, il cui articolo 8 demanda per l'appunto al decreto ministeriale la competenza per la determinazione dei contributi in parola.

La presente proposta di legge del Senatore Spezzano, che coincide nel suo contenuto con il proponimento del Governo, può dunque per le ragioni esposte essere proficuamente approvata, così come ha già fatto l'altro ramo del Parlamento. Sulla proposta si è già espressa con parere favorevole la IV Commissione, Finanze e Tesoro, nella seduta del 9 luglio 1954.

Si tratta di un provvedimento che, se approvato, viene ancora una volta a consacrare, con la solennità della forma legislativa, la concorde volontà del Parlamento e del Governo di favorire e accortamente agevolare la nascente piccola proprietà, in una zona, qual è la silana, maggiormente meritevole della premurosa assistenza di tutta la comunità nazionale.

DEL VESCOVO, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Dal contributo previsto dall'articolo 8 lettera *b*) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale del 1937-39.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.